

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno	Atto	Al Cap.	Intervento
------------	------	---------	------------

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14

OGGETTO: Approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2024.

L'anno **duemila ventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori:

ANGELI	David	Sindaco
BOLOGNANI	Gianluca	
CALDERA	Elisa	
CESCHINI	Maria	
COMAI	Eleonora	
COMAI	Gianni	
DALLAPE'	Paola	
LUCHETTA	Camillo	
LUCHETTA	Dino	
MANARA	Giuliano	
PEDROLLI	Maria Cristina	
TRAVAGLIA	Yuri	
TRAVAGLIA	Andrea	
RIBON	Monica (a partire dalle ore 18.20 circa)	

Assenti i Signori:

PEDROTTI	Beatrice (g)
----------	--------------

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dall'01 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), provvedendo a
 - fissare dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia;
 - prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie;
 - confermare anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate.
- con deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), in particolare è stato introdotto un ulteriore parametro (CRI) che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica

- dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%;
- con la deliberazione 15/2022 ARERA definisce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (TA.RI.) o extratributari (TA.RI.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'01 Gennaio dello stesso anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani". In applicazione dell'art. 1, comma 668, sopra citato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e si è dato atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda speciale di igiene ambientale, ASIA;

L'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2) prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'ente territorialmente competente che provvede alla validazione ed alla trasmissione dello stesso e delle tariffe ad ARERA; nel territorio in cui opera il Comune di Cavedine non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono esercitate dal Comune medesimo;

Congiuntamente alle Amministrazioni di Madruzzo e Vallelaghi, si è stabilito di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto;

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvato con precedente deliberazione n. 13 di data odierna, espone per il 2024 un costo complessivo dell'ambito della Valle dei Laghi (comprensivo dei comuni di Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi) pari ad euro 1.571.185, di cui euro 755.931,00 di costi variabili ed euro 815.255 di costi fissi, considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2024 rispetto al 2023 pari al 8,60% il totale delle entrate tariffarie 2024 ammonta ad euro 1.281.836,00 di cui:

- euro 616.719,00 per costi variabili;
- euro 665.117,00 per costi;

A seguito dell'applicazione del coefficiente di gradualità, pari ad 1 e del limite di crescita, pari al 8,6%;

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le

opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA (nota ns. prot. 2024/5011), i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi fissi	493.284,51	191.832,86	685.117,37
costi variabili	418.135,32	198.583,45	616.718,77
totale	911.419,83	390.416,31	1.301.836,14

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici (rispettivamente 72% e 28%) in modo da garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allagato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di euro 20.000,00 dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze;

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai litri (convenzionalmente rapportati in kg) di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi;

Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si è tenuto conto delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più) con riferimento non più solamente al Comune di Cavedine, ma anche ai Comuni di Madruzzo e Vallelaghi; vengono meno la classificazione delle abitazioni a disposizione e la diversificazione delle utenze dei non residenti in base alle superfici occupate, tipologie ora confluite tutte nella categoria non residenti, componenti 2;

Anche per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è fatto riferimento alle superfici complessivamente occupate dalle ditte nei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi;

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando come il passaggio dal sistema tributario a quello tariffario comporta una maggior attenzione da parte dei contribuenti nei conferimenti e conseguentemente una contrazione dei litri svuotati, si è ritenuto di prendere quale base di calcolo il 47% dei litri misurati nel corso del 2023, il costo a litro previsto per l'anno 2024 è pertanto pari ad euro 0,11;

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il Regolamento comunale demanda alla delibera di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2024:

- la riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
- la sostituzione del Comune per gli eventi organizzati dalle associazioni, senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune, nella misura massima di euro 300,00 per le Pro Loco e nella misura massima di euro 200,00 per le altre associazioni;
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone, residenti nel Comune di Cavedine, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di euro 150,00 (al netto da IVA);
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di euro 100,00 (al netto da IVA) per ciascun bambino;
- di definire come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 17 (compostaggio) e 19 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente Regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti;

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nel listino allegato;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il listino della tariffa rifiuti - anno 2024, predisposto dall'ente gestore riportante le nuove tariffe di cui alla nota ns. prot. n. 3934 di data 18.04.2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 di data 22.02.2024, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota integrativa”;

Visto il Piano esecutivo di Gestione del Bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 26.02.2024;

Ritenuto di conferire alla presente, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'imminente scadenza per l'approvazione dei provvedimenti TARIP;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale dal Responsabile del Servizio Segreteria per la regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

Vista la Legge 147 di data 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 9 bis della L.P. 36/1993 e ss.mm., che stabilisce che entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione devono essere approvati gli atti tributari e tariffari del Comune;

Viste le deliberazioni di ARERA n. 363/2021 e 15/2022;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani approvato con la deliberazione precedente n. 12 del 30. 04.2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con n. 2 specifiche e separate votazioni, di cui una per l'urgenza, che hanno dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 10, contrari n. 04 (Maria Ceschini, Giuliano Manara, Paola Dallapè e Dino Luchetta), astenuti n. ---, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. di approvare le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2024 come da allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di determinare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio:

n. componenti utenza domestica	riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
1	7,00
2	13,00
3	16,00
4	18,00
5	22,00
6 ed oltre	26,00
non residenti componenti 2	13,00

4. di definire, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
5. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
6. di determinare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, le seguenti modalità di sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - a) utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati: 50% della “quota consumi” della parte variabile della tariffa nella misura massima di euro 150,00 (al netto da IVA);
 - b) utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi: 50% della “quota consumi” della parte variabile della tariffa nella misura massima euro 100,00 (al netto da IVA) a bambino;
7. di dare atto che si fa fronte alla spesa di cui ai punti precedenti stimata in lordi euro 15.000,00 con risorse finanziarie dell'ente stesso e trova imputazione a bilancio finanziata con mezzi propri dell'ente;
8. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01 Gennaio 2024;
9. di trasmettere, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;

10. di dare comunicazione, a cura del Servizio Finanziario, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
11. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
12. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2;
13. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992
ovvero in alternativa
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.